

AMET SPA

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020

Allegato al "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" del decreto legislativo n. 231/01

INDICE

1.PREMESSE

1.1 OBIETTIVI GENERALI DELLA SOCIETA'

1.2 NORME E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

1.3 RELAZIONI TRA PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001

2.PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

3.GLI ATTORI (SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.FINALITA' ED OBBLIGHI DEL PIANO

5.AGGIORNAMENTO PIANO

6.GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE - INTRODUZIONE

6A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

6B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

6C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

6D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO

7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

8. MISURE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

8.1 PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

8.2 FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

8.3 CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO

8.4 INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

8.5 INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

8.6 VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

8.7 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

8.8 SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE

8.9 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

8.10 SISTEMA DISCIPLINARE

8.11 PATTI DI INTEGRITÀ O PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

8.12 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RPCT E COORDINAMENTO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. PREMESSE

Con il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2018 – 2020 (anche "PTPCT") AMET SpA intende proseguire il processo di attuazione della Legge 190/2012 e definire un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri atti già adottati dalla Società, cogliendo altresì, l'opportunità di coordinare e di introdurre nuove misure e/o rafforzare quelle già esistenti, per un più efficace contrasto ai fenomeni di corruzione e illegalità.

Il Piano costituisce parte integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo del D.lgs. 231/2001", (anche "MOG") già adottato dalla Società nel 2007 e registra, tra le modifiche più importanti introdotte dal D. lgs 97/2016, quella della piena integrazione al suo interno del Programma Triennale della trasparenza e dell'integrità. E' costituito quale documento autonomo, sebbene allegato al MOG perché sia chiaramente identificabile, anche ai fini delle verifiche ANAC e degli adempimenti previsti dalla normativa relativa.

Alla luce di quanto sopra, inoltre, il presente documento tiene conto sia del complesso ed articolato contesto normativo di riferimento sia quanto posto in essere dall'AMET SpA in ossequio alla Deliberazione AEEGSI (oggi ARERA) 296/2015/R/COM del 22 giugno 2015 recante: "Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas" e del collegato Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas (TIUF).

Conseguentemente AMET SpA nel giugno del 2017 ha adottato il Modello di Unbundling funzionale e proceduto a separare funzionalmente le attività di distribuzione e misura di energia elettrica dall'attività di vendita, con conseguenze funzionali su alcuni processi gestionali - operativi.

In tale contesto è stato anche adottato il "Codice di comportamento" al fine di assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano l'attività di distribuzione e misura, attraverso standard di comportamento specifici che i soggetti coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Pertanto il processo attuativo del PTPCT, approvato dal Cda nella seduta del 26 giugno 2018, è in fase evolutiva e troverà il progressivo compimento non appena sarà definitivamente completato anche il processo di riorganizzazione aziendale conseguente alla precitata separazione funzionale.

1.1 OBIETTIVI GENERALI DELLA SOCIETA'

Con riferimento a quanto sopra:

1) AMET SpA ha valutato l'integrazione del presente PTPCT 2018 – 2020 all'interno del modello 231, ossia di approvare - quale sezione separata del modello - le misure integrative previste dal co. 2-bis dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

2) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società è l'avv. Maria Giovanna Turi, nominato con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 16 - 25 gennaio 2018;

3) il RASA¹ per AMET SpA è il dott. Paolo Romanelli;

¹Ogni stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo) è tenuta a nominare un responsabile dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. La figura del RASA è stata individuata come una

4) nell'ambito del presente *PTPCT*, notevole rilevanza è tra l'altro assegnata agli aspetti organizzativi della trasparenza correlati alla coerente e costante presenza, sul sito ufficiale della Società della finestra - "*Società trasparente*" - secondo l'articolazione in sezioni e sottosezioni come da Allegato alle nuove *Linee Guida 1134/2017*, garantendo il sistematico reperimento/elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'alimentazione e l'aggiornamento continuo sezione per sezione, e sottosezione per sottosezione.

Si rammenta che così come è un unico ruolo quello di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'approvazione dell'art. 34 D. lgs 97/2016 e l'introduzione del vigente art. 43 D. lgs 33/2013, non sussiste più, come già detto, uno strumento specifico di programmazione in materia di trasparenza; nell'ambito del presente *PTPCT* sono previste dunque nel dettaglio anche le misure in materia di trasparenza, quale strumento - base di prevenzione della corruzione e di accesso agli atti.

Alla data di approvazione del presente *PTPCT* la Società svolge:

- in affidamento diretto dal Comune di Trani, diversi servizi pubblici ed attività strumentali, secondo il modello *in house providing* ex art. 16 d.lgs 175/2016;
- in concessione ministeriale (MISE) attività di distribuzione e vendita di energia elettrica sul territorio comunale.

6) nell'ambito del presente *PTPCT* viene altresì affrontato il tema dell'accesso agli atti di AMET SpA tenendo conto dei differenti possibili accessi: civico ex d. lgs 33/2013; generalizzato ex d. lgs 97/2016; documentale ex Legge 241/1990.

1.2 NORME E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Il presente *PTPCT* trae spunto, per AMET SpA, dalle misure previste nelle *Nuove Linee Guida* per le società in controllo pubblico e si ispira ai seguenti provvedimenti:

- Legge 6 novembre 2012, n.190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 190*";

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 "*Revisione e semplificazioni delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56;

- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e successive modifiche di cui al Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

- Piano Nazionale Anticorruzione ("*PNA*"), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n.190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l'ANAC ha approvato (con la delibera CIVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica),elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

- Aggiornamenti 2015, 2016, 2017 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n 12 - 3 Agosto 2016 n 831 - 22 novembre 2017 n 1208);

misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, prevedendo l'obbligo per il RPCT di indicarlo nel *PTPCT*.

- Le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
- Le Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016;
- Delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Legge 30 novembre 2017, n.179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" c.d. whistleblowing.

1.3 RELAZIONI TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX D.LGS 231/2001

Per maggior chiarezza espositiva si riporta di seguito il § 3.1.1 (misure organizzative per la prevenzione della corruzione) delle Nuove Linee Guida. Il tema sarà oggetto di revisione operativa entro il triennio 2018 -2020.

"In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n.231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Il co. 2-bis dell'art.1 della l.190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del "modello 231", ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione.

L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

Le società, che abbiano o meno adottato il "modello 231", definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa".

2.PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

Si premette che le date riportate possono essere modificate (posticipate) da ANAC con propri provvedimenti.

Ai sensi dell'art.1, c. 8 della L.190/2012 (come sostituito dal D. lgs 97/2016) è previsto che *l'organo di indirizzo* (il Consiglio di Amministrazione di AMET) *definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.*

Il Consiglio di Amministrazione di AMET SpA approva il presente PTPCT coerentemente con i propri obiettivi strategici.

Gli obiettivi strategici della Società in linea con quelli del PNA sono:

- a. ridurre le opportunità e la probabilità che si manifestino casi di corruzione e di illegalità;
- b. incrementare la capacità da parte della Società di scoprire eventuali casi di corruzione;
- c. in ogni caso creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Ai sensi delle Nuove Linee Guida (§ 3.1.1), *le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012:*

- sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (ove esistente);
- sono adottate dal ... consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno ...
- il RPCT, entro lo stesso termine, definisce [nell'ambito del PTPCT] procedure appropriate per selezionare e formare ... i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

.. si fa presente che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012).

Ai sensi del vigente art.1, c. 14 della L.190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, (o altra data comunicata dall'ANAC), il RPCT trasmette all'organismo indipendente di valutazione [in caso di approvazione del modello ex D. lgs 231/2001, come per AMET SPA, il ruolo è assunto dall'Organismo di Vigilanza] e all'organo di indirizzo dell'amministrazione [CDA], una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell'amministrazione; la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.

In base alle delibere ANAC 1310/2016 e 236/2017, e visto l'art. 45, c.1 del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione della "Società trasparente".

Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora lo ritenga opportuno, il RPCT riferisce sull'attività.

Ai sensi dell'art.1, c. 7 della L.190/2012, il RPCT segnala all'organo di indirizzo [CDA] e all'organismo indipendente di valutazione [all'Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/2001 in AMET] le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. In relazione al verificarsi di comportamenti che violino le prescrizioni del presente PTPCT, gli organi competenti determinano la sanzione da applicarsi ai soggetti che abbiano violato le prescrizioni, in relazione alla gravità della violazione e coerentemente con le previsioni di cui al CCNL applicato.

3.GLI ATTORI (soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione)

Sono destinatari e svolgono un ruolo prioritario nell'attuazione del PTPCT i seguenti soggetti:

L'Organo Amministrativo

L'Organo di indirizzo politico, ai fini del presente Piano, si identifica con il Consiglio di Amministrazione di AMET SpA.

Il Cda svolge i compiti prescritti dalla legge e, in particolare quelli di seguito indicati:

- a) designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) adotta il PTPCT ed i relativi aggiornamenti;
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- d) supervisiona le attività del RPCT con riferimento alle responsabilità ed agli obiettivi ad esso attribuiti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

In base al § 3.1.2 delle nuove Linee Guida, è operante la scelta del legislatore (comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT.

In coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n.1310/2017: "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. In questi casi, però, è necessario che le società chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT, da pubblicare e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo politico ovvero dal consiglio di amministrazione....

I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.

Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC che entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Analoghi poteri sono stati attribuiti all'Autorità nel caso di segnalazione di misure discriminatorie nei confronti del RPCT a seguito della modifica dell'art. 1, co. 7 della l. 190 del 2012 operata dall'art. 41, co. 1, lett. f), d.lgs. 97/2016.

L'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n.

190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione [è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

Quest'ultima, in particolare, è la scelta adottata dalla Società.

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione....".

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. Al RPCT è garantito lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di costante aggiornamento.

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del RPCT, ai sensi della circolare 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, e considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società si impegna ad assicurare al RPCT un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio e della complessità della struttura societaria.

AMET SpA procederà, nel corso del 2018, come auspicato anche dall'art. 41 del D. lgs 97/2016 a dotare e formalizzare l'atto di nomina della struttura organizzativa a supporto del RPCT.

I Dirigenti/Quadri/Responsabili di area (referenti) partecipando al processo di gestione del rischio nell'ambito dei settori di rispettiva appartenenza:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;
- vigilano, inoltre, sull'applicazione dei codici di comportamento e/o codice etico e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

I dipendenti:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico ed i casi di personale conflitto di interesse.

I collaboratori a qualsiasi titolo:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito.

Tutti i dipendenti (dirigenti e non) e, per le parti pertinenti e applicabili i collaboratori di AMET, sono responsabili nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità, del verificarsi di fenomeni corruttivi derivanti da un inefficace presidio delle proprie attività e/o da comportamenti elusivi e/o non in linea con le prescrizioni aziendali, nonché per non aver informato tempestivamente il RPCT di comportamenti che possano integrare estremi di reato e/o violazioni del presente Piano.

Tutti i soggetti operanti nell'organizzazione aziendale, in particolare i Dirigenti e i Quadri, anche al fine di rappresentare un efficace presidio di prevenzione alla corruzione, devono costantemente e concretamente collaborare con il RPCT per una corretta prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Il Personale ed i collaboratori a qualsiasi titolo di AMET SpA sono tenuti alla conoscenza del PTPCT, nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere per quanto di competenza alla sua esecuzione e miglioramento continuo.

Organo di controllo/Organismo di Vigilanza (ODV)

Gli Organi di Controllo/Vigilanza di AMET SpA vigilano sull'efficacia del PTPCT e sul suo funzionamento. Sono definiti specifici flussi di coordinamento e di interscambio informativo tra gli Organi di Controllo/Vigilanza e il RPCT.

4.FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano si prefigge di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società.

Le finalità del presente PTPCT sono quelle indicate dalla l. n. 190/2012, ossia:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Come già innanzi detto, gli obiettivi strategici del Piano, in linea con quelli del PNA sono:

- ridurre le opportunità e probabilità che si manifestino casi di corruzione;
- incrementare la capacità da parte della Società di scoprire eventuali casi di corruzione;
- in ogni caso creare un contesto sfavorevole alla corruzione, tramite un'ideale attività di formazione/informazione del proprio personale dipendente e dei soggetti con cui la Società si interfaccia e la divulgazione del presente documento.

5.AGGIORNAMENTO PIANO

L'Organo Amministrativo, su proposta del RPCT, delibera in merito all'aggiornamento del presente Piano e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni alle prescrizioni del Piano e/o del Codice etico;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli e/o attività di monitoraggio;
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- emersione di nuovi rischi e/o di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- nuovi indirizzi o direttive da parte di ANAC o delle amministrazioni pubbliche controllanti.

Il Piano sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica annuale e l'aggiornamento va approvato sempre con delibera dell'Organo Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012², salvo diverse indicazioni da parte di ANAC.

Il Piano potrà essere modificato anche nel corso d'anno, su proposta del RPCT, allorchè siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti i casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali sull'aggiornamento del Piano, dovessero emergere esigenze di integrazione.

Il Piano sarà pubblicato sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Società trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

6. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE - INTRODUZIONE

Gli aggiornamenti al PNA forniscono (§ 6) *alcuni principi generali nonché ... indicazioni metodologiche - ... sulle fasi di analisi e valutazione dei rischi.*

... secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, art. 1 comma 5 il PTPCT «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio».

Pertanto, il PTPCT non è «un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione».

Quanto alle indicazioni metodologiche, in sintesi, riguardano:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno ...;
- b) la mappatura dei processi, [verrà effettuata e completata in corrispondenza dell'implementazione del modello ex DLgs 231/2001, entro il triennio] ... è effettuata ... con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ed alle c.d. "aree generali";
- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

... I principi e la metodologia del processo di gestione del rischio [debbono aver] cura che l'implementazione degli strumenti tenga conto delle specifiche caratteristiche dell'amministrazione.

Il PTPCT deve mirare a coniugare la realtà gestionale della Società con i principi di impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione di cui agli Aggiornamenti al PNA, in base al quale detta gestione:

a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;

b) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;

²Legge 190/2012 art.1, comma 8. l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione ... Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi ... Gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione ... è opportuno divenga[no] uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;

d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nell'analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;

e) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi;

f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno, ... [del]le specificità [della Società], [de]gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposti dall'ANAC ([ancorchè abbiano] ... la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);

g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere anche momenti di coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;

h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;

i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

... il PNA attuale ha raccomandato una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica.

... la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno [della Società] per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

6A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento della società, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Come indicato dagli Aggiornamenti al PNA, si evidenzia a seguire, in estrema sintesi, quanto riportato in una delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati - Ordine e sicurezza pubblica (in particolare nella relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata- **anno 2015, trasmessa alle Camere il 04.01.2017**) con riferimento alla Regione Puglia ed in particolare alla Provincia BAT, in quanto in detta area si svolge prevalentemente l'attività della Società.

Sulla base degli elementi e dei dati, in generale della Regione Puglia emerge che “la criminalità organizzata pugliese continua ad essere caratterizzata dalla mancanza di un vertice comune ed aggregante (anche per l'assenza di capi carismatici), da un'accentuata frammentazione e disomogeneità e, ciclicamente, dall'insorgenza di tensioni e scontri. La Sacra Corona Unita rimane la compagine associativa maggiormente radicata sul territorio con epicentro nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto e rimane orientata a mantenere un basso profilo, attraverso forme di intimidazione nel tessuto economico e sociale. La Società Foggiana, invero, rimane connotata da strategie comuni e da interessi più qualificati, quali l'infiltrazione del tessuto economico-imprenditoriale.

In termini generali, il panorama criminale della regione presenta alcune situazioni di criticità, soprattutto nel barese e nel foggiano.

Più in particolare “la neo istituita provincia pugliese BAT, costituita dai grandi centri di Barletta, Andria e Trani (ad alta densità abitativa in cui si mescolano diffusi fenomeni di degrado sociale, penetrazione criminale e forte sviluppo economico) e dai comuni di Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli, evidenzia dinamiche criminali caratterizzate da equilibrio e stabilità **nonchè da un forte attivismo soprattutto nel settore degli stupefacenti usura ed estorsioni**. Nella menzionata nuova provincia è comunque opportuno evidenziare che atti intimidatori si sono registrati a carico di sindaci e pubblici ufficiali. Altri fenomeni presenti nella provincia sono le rapine ai danni di TIR – talvolta con contestuale sequestro di persona ai danni degli autotrasportatori, adozione di tecniche paramilitari con uso di armi da guerra ed i furti di rame.

Per quanto concerne la criminalità straniera va segnalata la presenza: di soggetti di nazionalità romena dediti a reati contro il patrimonio, allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione esercitata da donne connazionali; di comunità nord-africane che si prestano a compiere reati contro il patrimonio, mentre le donne vengono avviate alla prostituzione.

Nel territorio di Trani la criminalità operante non ha, al momento, una connotazione particolarmente organizzata dopo che le numerose operazioni di polizia giudiziaria, degli anni passati, hanno consentito di sradicare il fenomeno. Nel mese di dicembre 2014 è stata eseguita una misura restrittiva nei confronti del Sindaco, di consiglieri ed amministratori del Comune ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti contro la pubblica amministrazione, concussione, corruzione elettorale, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.

Detti procedimenti giudiziari ancora in corso, non vanno trascurati e, per questo occorre mantenere alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare rilevanza economica.

Occorre comunque rilevare che la BAT resta ancora in una posizione molto alta nella classifica per gli omicidi volontari, tentati omicidi ed infanticidi; per furti, furti con strappo e furti con destrezza. Ma è per i furti di autovetture che la BAT detiene il primato nella geografia dei reati.

Persiste, anche se con una lieve ripresa, la crisi economica che da molti anni interessa il tessuto economico e produttivo della zona e che ha portato alla chiusura di numerose aziende del settore calzaturiero, marmifero e relativo indotto, con ricadute negative anche in termini di occupazione giovanile.

Infine nell'ambito della criminalità e reati contro la pubblica amministrazione, i crimini percepiti come maggiormente diffusi in Puglia sono furti ed estorsioni, seguiti da usure, rapine, riciclaggio ed omicidi.

6B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Essa ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e dall'altro, il livello di complessità della Società.

La Società, a seguito dell'avvenuta *separazione funzionale* tra vendita di energia e distribuzione e misura, sta attraversando una fase di cambiamento che richiede una reale modifica dell'attuale assetto organizzativo e per il quale si attendono gli atti di indirizzo dell'Ente controllante – Comune di Trani –.

L'attuale assetto societario dell'AMET SpA è regolato dallo Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 novembre 2017 (pubblicato sul sito istituzionale della Società).

AMET SpA, il cui capitale è interamente detenuto dal Comune di Trani, come specificato all'art. 2 dello Statuto Sociale *“previo indirizzo espresso dal socio in Assemblea, nel rispetto dei presupposti giuridici del controllo analogo ed in conformità a quanto disposto dal d. lgs 19 agosto 2016, n. 175, art. 4, c.4, potrà ai sensi della legge realizzare e gestire le seguenti attività:*

- a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita d'energia elettrica;*
- b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;*
- c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via aerea, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audio-video;*
- d) gestione ed esercizio d'impianti di cogenerazione e d'energia alternativa;*
- f) gestione ed esercizio d'infrastrutture per il trasporto;*
- g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura sia su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;*
- h) realizzazione, gestione ed esercizio d'attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;*
- i) servizi coordinati all'assistenza, alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;*
- j) gestione ed esercizio d'impianti semaforici di segnaletica luminosa;*
- k) gestione ed esercizio d'impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;*
- l) progettazione e gestione di piani di viabilità;*
- m) gestione ed esercizio d'impianti di pubblica illuminazione;*
- n) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere;*
- o) gestione, manutenzione ed esercizio d'acquedotto e fognatura;*
- p) la società svolge le attività di consulenza nel rispetto della normativa vigente”.*

La Società per i servizi affidati dall'Ente Comune di Trani, opera ai sensi dell'art. 1 dello Statuto sociale secondo le modalità dell' *in house providing*, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali ed è assoggettata al *“controllo analogo”* da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite allo statuto sociale ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani”.

Per previsione statutaria il modello *“tradizionale”* di governance della Società è articolato come segue:

Assemblea dei Soci: *“spetta all'Assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società”.* Come riportato nell'art.11 del vigente Statuto *“l'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'Organo Amministrativo:*

- a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;*
- b) ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quanto si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi, sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000”.*

Organo Amministrativo: come riportato nell'art. 22 dello Statuto *“nel rispetto degli indirizzi di assemblea e del Comune di Trani impartiti nell'ambito del regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house e fatte salve le prerogative del Gestore Indipendente, gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le*

operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione delle società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni".

Presidente ed Amministratore Delegato: si rimanda all'art. 24 dello Statuto sociale, in attesa della nuova ripartizione dei poteri e deleghe.

Collegio sindacale: cui "spetta i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge", come riportato nell'art. 28 dello Statuto sociale.

Società di revisione: l'art. 29 dello Statuto prescrive: "Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale". L'assemblea dei soci ha affidato la revisione legale dei conti alla BDO spa.

AMET SpA alla data di approvazione del presente Piano, occupa complessivamente 70 dipendenti suddivisi come segue:

- DIRIGENTI 1
- QUADRI 4
- IMPIEGATI 25
- OPERAI 40

6C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

Considerato quanto innanzi sub 6A e 6B), per la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, risultano potenzialmente esposte ai rischi corruttivi, si andrà a focalizzare questo tipo di analisi in primo luogo (come da definizione del PNA e dei relativi aggiornamenti) sulle cd "aree di rischio obbligatorie":

(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;

(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture;

(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dalla Società a terzi);

e successivamente, sulle cd "aree generali" (determinazione ANAC n.12/2015):

gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

(IX) incarichi e nomine;

(X) affari legali e contenzioso;

nonché sulle aree precisate dalle Nuove Linee Guida:

(XI) area delle relazioni esterne;

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

Tale elenco potrà eventualmente essere integrato da ulteriori aree specifiche che risulteranno potenzialmente esposte al rischio di corruzione, all'esito dell'analisi congiunta avviata con l'ODV in sede di *risk assessment*.

6D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO

La *mappatura dei processi* in senso stretto, è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente ... L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance.

[La mappatura] può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente.

Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, e deve condurre, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro - processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.

La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

Come minimo è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono.

Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo (input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.

In ogni caso, per la mappatura, è quanto mai importante il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, AMET SpA, volendo consolidare la cultura dell'analisi organizzativa, in ottica di rilevazione della situazione procedurale attuale, nella prospettiva di una eventuale ridefinizione delle procedure stesse, nella prospettiva di efficacia ed efficienza dei processi, procederà nel biennio 2019 - 2020 all'individuazione dei processi, iniziando da quelli da (I) a (IV), per poi proseguire con le restanti aree da (V) a (XII) sopra individuate; la completa mappatura dei processi sarà effettuata in corrispondenza dello sviluppo ed implementazione del modello ex DLgs 231/2001.

Come già innanzi riportato la valutazione delle aree di rischio³ verrà effettuata utilizzando la metodologia di cui all'allegato 5 del PNA, ovvero le "Tabelle di valutazione del rischio" al quale si rinvia.

³ La valutazione del rischio comprende:

l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante anche consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, ecc. in considerazione dei criteri indicati nel PNA e da successive determinazioni;

l'analisi del rischio (valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce: il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico);

la ponderazione del rischio per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Conseguentemente per ciascun rischio catalogato verrà stimato il valore della probabilità⁴ e quello dell'impatto⁵. (i criteri per stimare la probabilità e l'impatto e, per valutare il livello di rischio sono indicati nel precitato allegato 5 al PNA 2013).

Moltiplicando poi il valore della probabilità e quello dell'impatto si ottiene il livello di rischio del processo.

Valore della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio: forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Poi si passerà alla ponderazione del rischio ovvero a considerare il rischio alla luce dell'analisi e raffrontarlo con altri rischi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento.

Intervallo da 1 a 5: rischio basso; Intervallo da 6 a 15: rischio medio; Intervallo da 16 a 25: rischio alto.

Per poi, infine, arrivare al *trattamento del rischio* che ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi, attraverso l'introduzione di adeguate misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio corruzione.

A tale scopo devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in obbligatorie e ulteriori: per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte della Società, per le ulteriori occorre operare una valutazione in relazione al livello di rischio, ai costi unitari, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia alle stesse attribuito.

Il trattamento del rischio si completa poi con la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale introduzione di ulteriori strumenti.

7. MISURE DI PREVENZIONE IN AMET

Come già precedentemente anticipato, AMET SpA nelle more del completamento dell'analisi di tutte le aree potenzialmente sensibili ed in attesa degli indirizzi per l'assetto organizzativo (separazione funzionale) ha già adottato una serie di strumenti che hanno tra l'altro il fine di prevenire il rischio corruttivo e, nello specifico:

- Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato dal CdA del 25/5/2011;
- Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione approvato dal Cda del 9/12/2009;
- Regolamento interno per la selezione del personale approvato dal Cda del 9/12/2009;
- Codice etico approvato con modifiche nel 2014;

Ulteriori strumenti da introdurre, ovvero da aggiornare, consistono in:

- Aggiornamento dei regolamenti in vigore, anche alla luce delle novità normative (in primis l'entrata in vigore del nuovo codice appalti e sue modificazioni);

⁴La stima della probabilità tiene conto di: discrezionalità del processo; rilevanza esterna del processo; complessità del processo; valore economico del processo; frazionabilità del processo; controlli applicati al processo.

⁵La stima dell'impatto considera: impatto organizzativo; impatto economico; impatto reputazionale.

- aggiornamento del regolamento del personale e progressione di carriera con introduzione di regole alla luce della nuova normativa intervenuta in materia.
- Redazione di un regolamento sull'accesso civico.

Si precisa infine che oltre alle misure suddette, richiedono l'adozione sistematica e trasversale in tutte le attività aziendali, i seguenti principi di gestione e controllo:

Procedure: deve essere garantita l'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative e di controllo per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

La segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile. Tale principio prevede che nello svolgimento di qualsivoglia attività, siano coinvolti in fase attuativa gestione ed autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio, che AMET andrà ad adottare, è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.

La tracciabilità dei processi e delle attività previste è funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. Tal principio prevede che nello svolgimento delle attività il management adotti tutte le cautele atte a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale ed autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo.

Riservatezza: fermi restando il rispetto del principio di trasparenza e gli adempimenti informativi imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali con AMET assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione.

Procure e deleghe: il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali. Tale principio attuato anche tramite l'individuazione di strumenti organizzativi idonei è di primaria importanza in quanto tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

8. MISURE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio di corruzione in Amet deve essere realizzato attraverso l'introduzione di una serie di misure obbligatorie attuabili nella realtà societaria previste dal PNA e dalle determinazioni ANAC.

Tali misure sono applicabili trasversalmente, ossia a tutte le funzioni/attività aziendali e come tali sono descritte nei paragrafi che seguono e saranno introdotte, implementate nel corso del triennio. Inoltre la implementazione del MOG 231 è da considerarsi una misura ulteriore di prevenzione trasversale anche ai fini dell'applicazione della legge 190/2012.

8.1 PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

La trasparenza è una misura di prevenzione, perché rende maggiormente controllabili i processi dell'amministrazione. Le misure di trasparenza aumentano il livello di responsabilità nell'organizzazione e riducono gli spazi di discrezionalità, che rendono possibile l'uso distorto dei processi pubblici. Le misure finalizzate alla promozione della trasparenza, nonché all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione definiti dal d.lgs 33/2013 e s.m.i. sono illustrate nel presente piano nell'apposita sezione.

8.2 FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al "modello 231"*.

Entro il primo semestre del 2019 sarà organizzata una sessione di formazione generale a favore di tutti i dipendenti e gli amministratori.

8.3 CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO

AMET con l'adozione del MOG si è dotata di un Codice Etico e di comportamento, allo scopo di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità ed evitare pratiche comportamentali in contrasto con gli interessi della Società o devianti rispetto alla legge, nonché non coerenti con i valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il suddetto Codice Etico ha come destinatari i componenti degli Organi Sociali, tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società.

Si rimanda al Codice etico già pubblicato sul sito aziendale che sarà oggetto della sessione di formazione di cui al precedente punto.

8.4 INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.*

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;*
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.*

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori di AMET sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale per gli eventuali dirigenti; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno. Il RPCT monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto.

8.5 INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.*

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in parti colare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Valgono le misure previste al precedente paragrafo, in materia di inconferibilità, cui si rinvia per il dettaglio.

8.6 VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente*

definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Debbono essere previste clausole in sede di gare e procedure d'appalto ai fini del rispetto di quanto sopra esposto.

Il RPCT svolge controlli ad hoc in corso d'anno al riguardo.

8.7 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

Tenuto conto dell'intervenuta approvazione della Legge 179 / 2017, nonché come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza del l'identità del segnalante, dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.*

A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Tenendo conto della determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 (*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower*), cui si rinvia per il dettaglio, AMET fa propria la presente procedura (come da Allegato 1 alla richiamata deliberazione ANAC), per implementare un'iter procedurale.

1.L'identità del dipendente segnalante è tutelata dalla legge; nessuna penalizzazione o ritorsione deve poter essere perpetrata ai danni del segnalante.

2.Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo che sarà reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Società trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato (a tal fine, AMET adotta il modulo disponibile nell'allegato 2 alla delibera ANAC 6/2015). Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi di norma entro 30 giorni.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Il RPCT rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

RPCT intraprenderà iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti al riguardo.

8.8 SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Alla luce della particolare situazione e strutturazione di AMET, il principio della rotazione potrà essere oggetto di valutazione a fronte di una eventuale ridefinizione del perimetro delle attività gestite.

Poiché la rotazione delle mansioni non può essere forzosamente attuata a scapito dell'efficienza gestionale, mentre assume notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

AMET si impegna, con specifico riferimento alle aree/processi/rischi che risulteranno dal risk assesment a operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti: a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso informare le procedure aziendali.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività.

8.9 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

L'art. 1, comma 41, l. 190/2012, ha introdotto l'art. 6-bis nella L. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi",⁶ il quale dispone che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi. Segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene due prescrizioni:

è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

⁶ Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società.

è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice Etico al quale si rimanda.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio superiore ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il RPCT provvederà a dare conoscenza agli organi sociali ed al personale dell'obbligo di astensione e delle sue conseguenze.

8.10 SISTEMA DISCIPLINARE

AMET SpA si è dotata di un proprio sistema disciplinare previsto all'interno del MOG 231/01 che trova applicazione anche per le violazioni del PTPCT

La violazione delle misure di prevenzione contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare, informa il Datore di Lavoro (o suo delegato) per l'avvio dell'azione disciplinare nei modi e termini di legge.

I titolari di incarichi dirigenziali, oltre ad aver l'obbligo di rispettare il presente PTPCT, hanno anche il dovere di far rispettare ai dipendenti e collaboratori i principi etici e le direttive in esso contenute

8.11 PATTI DI INTEGRITÀ O PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

La Società, anche in ragione del livello di rischio associato alle attività di selezione dei fornitori, è interessata a dotarsi degli strumenti di controllo sulle aree a rischio collegate agli affidamenti che si rivelino più efficaci secondo le buone prassi di settore. A tal fine, Amet ha in previsione di inserire nei propri avvisi, bandi e/o lettere d'invito apposita clausola di salvaguardia mediante la quale richiede da parte di tutti gli operatori economici espressa accettazione delle disposizioni contenute nei protocolli/patti di integrità da adottare, in modo tale che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità possa dar luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

8.12 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida, AMET SpA ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel corso del triennio:

- si procederà all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;
- si procederà affinché negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- si adotteranno gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;

- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;

- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il RPCT provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.

10. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RPCT E COORDINAMENTO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i responsabili delle funzioni aziendali sono tenuti a relazionare e a collaborare con il RPCT e segnalare il verificarsi di comportamenti a rischio di corruzione, comprese le violazioni del Codice Etico.

Per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli, si dovrà predisporre un sistema che assicuri un flusso informativo al RPCT.

La Società, intende stabilire ed implementare nel triennio, i seguenti strumenti di raccordo fra RPCT e responsabili delle funzioni societarie attraverso:

confronti periodici con il RPCT;

meccanismi/sistemi di reportistica che permettano al RPCT di conoscere tempestivamente i comportamenti a rischio di corruzione e le contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), costituito ai sensi del d.lgs 231/01, definiranno tra loro le modalità di coordinamento e di raccordo informativo tra i due organi. In particolare, dovranno comunicare gli uni agli altri eventuali segnalazioni ricevute o circostanze personalmente riscontrate connesse a comportamenti corruttivi, anche meramente potenziali, ivi inclusa la violazione di misure di prevenzione e di protocolli di controllo adottati dalla Società per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il RPCT comunicherà all'OdV, secondo le modalità che saranno dallo stesso stabilite:

eventuali esiti delle attività di monitoraggio che potrebbero essere utili alla manutenzione/adeguamento del MOGC;

eventuali segnalazioni ricevute e/o istruttorie aperte per consentire all'OdV di avviare la propria istruttoria e in tal modo verificare se i presunti fenomeni corruttivi siano anche "attivi" e non solo "passivi" e a vantaggio o interesse della Società (ossia di pertinenza dell'OdV).

Il RPCT a sua volta riceverà dall'OdV i report degli audit svolti nelle attività/processi sensibili previsti dal PTPCT al fine di consentire a quest'ultimo analogo valutazione dell'adeguatezza/aggiornamento del presente Piano.

Il RPCT dovrà inoltre coordinarsi con il Collegio Sindacale e il Revisore. In particolare gli Organi di controllo legale e contabile ma anche gli Amministratori della Società dovranno comunicare al RPCT notizie, segnalazioni, verifiche o controlli che possano avere attinenza con i suoi compiti o che possano impattare sul sistema di prevenzione ex l. 190/201

INDICE

1. OBIETTIVO GENERALE IN MATERIA DI TRASPARENZA
 2. OBIETTIVO SPECIFICO IN MATERIA DI TRASPARENZA
 3. OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI
 4. PRINCIPALI NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI
 5. SOGGETTI COINVOLTI
 - 5.1 I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI E I RESPONSABILI PER LE PUBBLICAZIONI
 6. TABELLA PROGRAMMAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. N.33/2013
 7. COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA PREMIANTE
- ALLEGATO A) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELIBERA ANAC N.1134/2017

LA TRASPARENZA

1. OBIETTIVO GENERALE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Come da § 3.1.3 delle nuove Linee Guida:

[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti ...

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.

In analogia a quanto previsto per la pubblica amministrazione, si ritiene che anche per le società ... il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

[Va dunque prevista] l'organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Al riguardo occorre precisare che la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 introdotte dal d.lgs. 97/2016, costituisce obiettivo strategico da tradurre nell'assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali che ad avviso dell'Autorità, devono essere declinati all'interno dei documenti adottati dalle società.

Nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Alla luce di quanto sopra, gli obiettivi del PTPCT in materia di trasparenza, oltre agli obiettivi specifici di cui si dirà in seguito, sono i seguenti:

- Assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti dell'azienda (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.);
- Sviluppare la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili;
- Potenziare il flusso informativo interno della azienda, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati (Responsabili), coordinato dal RPCT, in modo tale da garantire la produzione delle informazioni nel dettaglio e nel formato richiesto per la pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web della azienda stessa;
- Introdurre e, quindi, mantenere in esercizio lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione "Società Trasparente";
- procedere secondo le indicazioni ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione Società Trasparente.

Per quanto innanzi il RPCT coinvolgerà i Dirigenti/Quadri/Responsabili di area (referenti al fine di attivare ed alimentare tutte le sezioni di interesse, tenuto conto del nuovo assetto normativo vigente, con l'obiettivo di migliorare i relativi aspetti procedurali, nel rispetto di quanto richiesto in sede di aggiornamento e nel formato richiesto.

Il RPCT procederà a convocare riunioni periodiche con i referenti innanzi citati, ovvero ai fini del coinvolgimento diretto anche per area funzionale e per mansione svolta, quei dipendenti che si

occuperanno della produzione e dell'aggiornamento dei dati ai fini della pubblicazione, per ciascuna sottosezione nell'ambito della sezione "Società trasparente".

Sul sito web della Società e anche all'interno della sezione "Società trasparente" potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il cittadino.

Il RPCT riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il RPCT evidenzia e informa i Responsabili dell'Area Organizzativa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nelle pubblicazioni previste, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società ai Responsabili di Unità Organizzativa.

2. OBIETTIVO SPECIFICO IN MATERIA DI TRASPARENZA

Alla luce dell'approvazione delle nuove Linee Guida e del relativo allegato (cui si rinvia per il dettaglio), nel 2018 si affinerà progressivamente la sezione "Società trasparente" di AMET SpA al fine di allineare il più rapidamente possibile, ai nuovi standard come da citato allegato, la struttura sezioni/sottosezioni, i relativi contenuti, le frequenze di aggiornamento.

3. OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Come da § 3.1.4 delle nuove Linee Guida, in base all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti». Come si evince da tale disposizione, quindi, le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali".

A fini operativi, appare opportuno richiamare uno stralcio delle sopra richiamate Linee Guida ANAC quanto in materia di accesso civico.

Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Anche tenuto conto della relativa novità della materia, la Società ritiene di operare come segue:

-il RPCT assume anche la funzione di Responsabile dell'accesso, da parte di terzi, alle informazioni detenute di AMET, in modo da garantire il trattamento omogeneo delle richieste di informazioni con riferimento ad accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato (come sopra definiti); ai fini di cui sopra, il RPCT si avvarrà delle Unità Organizzative competenti, anche tenendo conto della competenza degli Amministratori all'occorrenza;

-data l'opportunità che le novità di cui sopra costituiscono per i terzi a fini di accesso e conoscenza delle informazioni detenute da AMET, ma dovendosi anche tener conto della complessità della materia, sono pubblicate nell'area accesso civico della sezione società *trasparente* di AMET;

-un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

Nel corso del triennio saranno affinate le procedure qui sopra descritte.

L'ANAC ha suggerito di predisporre un regolamento sul diritto di accesso, al fine di coordinare l'utilizzo dei tre istituti (accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990), così da evitare comportamenti disomogenei fra gli uffici destinatari delle richieste, adottando anche soluzioni organizzative idonee, in ragione della dimensione e la complessità dell'ente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, AMET si doterà nel 2019 di un regolamento interno per disciplinare e garantire il diritto di accesso (accesso civico, accesso documentale e accesso generalizzato) e del registro degli accessi, ai sensi delle Linee guida ANAC FOIA (Delibera n. 1309/2016).

4.PRINCIPALI NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI

Il D.LGS 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) introduce all'art.19, specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione estende l'applicazione di specifiche sanzioni, ovvero quelle di cui agli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2 del. d.lgs 33/2013. Tali nuovi obblighi riguardano:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento;
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

5. SOGGETTI COINVOLTI

5.1 RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI E I RESPONSABILI PER LE PUBBLICAZIONI

I responsabili della trasmissione dei dati e i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati, nonché i Responsabili d'Area- responsabili dei dati, ai sensi della tabella di seguito riportata "Programmazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" nella pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati "concernenti l'organizzazione e l'attività della società", devono attenersi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e s.m.i. e delle "Linee Guida in materia di Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati il 15 maggio 2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2014.

In particolare, il RPCT, nel suo ruolo di Responsabile per la Trasparenza, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte di AMET degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo Amministrativo e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al datore di lavoro o suo delegato, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti all'Organo amministrativo ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'ANAC;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

In conformità alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 1310/2016, la Società intende individuare con il presente PTPCT, le funzioni/gli uffici responsabili della trasmissione dei dati (intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati) e di quelli dei responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 33/2013, come riportati nella successiva tabella. Il mancato ottemperamento all'obbligo di pubblicazione e di completezza dei dati potranno essere motivo di rilievo da parte del RPCT al datore di lavoro o suo delegato, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Tutti i dipendenti di AMET che concorrono alle attività di trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati stessi.

6. TABELLA PROGRAMMAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Tenuto conto della struttura societaria si propone una tabella di massima al fine di suddividere i compiti e le responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità:

| OBBLIGO | STRUTTURA RESPONSABILE | SCADENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|--------------------------------------|
| Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT | Annuale |
| Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge | RPCT/Responsabili aree funzionali o staff depositari delle informazioni da pubblicare | Tempestiva |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti a chi di competenza | Funzione Compliance/OdV | Semestrale |
| Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, provvedendo anche alla segnalazione all'A.N.A.C. (art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013) | RPCT | Tempestiva e nei termini di legge |
| Attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza | OdV | Annuale |

7. COLLEGAMENTI CON IL SISTEMA PREMIANTE

Ai sensi di quanto ribadito dalla Determinazione ANAC n. 12/2015 tutti gli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii. nonché quelli di cui al d.lgs. n. 50/2016 dovranno essere connessi con strumenti di valutazione della performance, individuale ed organizzativa.